

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata

 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi Quantum anni uno di reclusione. 1* Grado

Tribunale di Brescia in data 18.01.2018 condanna alla pena condizionalmente sospesa di anni uno e sei mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con assegnazioni di provvisionali.

 2* Grado

Corte di Appello di Brescia in data 29.05.2019 in parziale riforma riduceva la pena ad anni uno di reclusione, confermando nel resto e revocando le statuizioni civili, stante l'avvenuta revoca della costituzione delle stesse a seguito dell'integrale risarcimento del danno degli eredi

 precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore

 Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Mentre operava a circa 8-10 m. di altezza sulla copertura di un manufatto industriale, precipitava nel vuoto sino a terra a causa del cedimento di una lastra di eternit.

Tipologia del luogo di avvenimento

Numero scheda

Sentenza

Pagina 1 di 2

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Risulta consolidato il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il datore di lavoro ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 dep. il 2015, Ottino, Rv. 263200). E, ancora, va qui ribadito che, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (così questa Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253850 in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose nonostante fosse stata dedotta l'esistenza di un preposto di fatto).

E' stato anche chiarito che, ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo (così questa Sez. 4, n. 22606 del 4/4/2017, Minguzzi, Rv. 269972) e come debbano ascrivere alle scelte gestionali di fondo la individuazione dei collaboratori quali il preposto alla sicurezza e il controllo sul suo operato.

Conferma la stretta interconnessione tra la scelta dei collaboratori diretti per le funzioni più strategiche e rilevanti e la vigilanza sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate il principio affermato da questa Corte in forza del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (così questa Sez. 4, n.14915 del 19/2/2019, Arrigoni, Rv. 275577).

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nelle strutture aziendali complesse, è configurabile la responsabilità del datore di lavoro - quale titolare della relativa posizione di garanzia, in quanto soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio - in caso di incidente conseguente al mancato aggiornamento dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature, per inottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 18, comma 1, lett. z), e 71, comma 4, lett. a), n. 3), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (Sez. 4, n. 52536 del 09/11/2017, Cibir Rv. 271536).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma l'11 maggio 2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.